

MODULO NUMERO 002001

CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO

Allegato F – Copia per AF Energia

Art. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI.

1.1 La richiesta di attivazione fornitura e tutti gli allegati fanno parte integrante del presente contratto, quali dichiarazioni di scienza e volontà negoziale; il contratto è redatto in conformità con la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI) 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10 e ss.mm.ii., Allegato A,Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas (di seguito "CC") ai clienti finali.

1.2 Tutte le delibere dell'AEEGSI citate sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it anche tramite il collegamento presente sul sito del Fornitore www.afenergia.it. Tutti i riferimenti normativi si intendono al testo vigente se vi siano state successive integrazioni o modifiche.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA.

2.1 Oggetto del contratto è la fornitura al Cliente, che ha esercitato la propria idoneità, di energia elettrica e/o di gas naturale presso il/i punto/i di prelievo e/o di riconsegna ("POD" o "PDR") specificato/i nella Richiesta di fornitura, nei limiti quantitativi di cui agli allegati e alla stessa Richiesta di fornitura, e secondo la normativa, anche regolamentare, vigente al momento della esecuzione delle obbligazioni da essa nascenti.

2.2 Il Contratto si perfeziona mediante la sottoscrizione, da parte del Cliente, della Richiesta di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, e la successiva accettazione da parte del Fornitore che potrà intervenire, alternativamente: (a) mediante comunicazione scritta, ovvero (b) mediante l'attivazione della/e richiesta/e di fornitura. Laddove nessuna delle due modalità di perfezionamento del Contratto dovesse intervenire nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla sottoscrizione della Richiesta, questa è da intendersi rifiutata. La Richiesta si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del codice civile per il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla sua sottoscrizione. L'accettazione potrà legittimamente intervenire anche limitatamente ad una delle due forniture richieste.

2.3 Il Fornitore si riserva di non dare seguito alla richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi: mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie richieste; qualora il Cliente al momento della richiesta di switching abbia la fornitura anche di un solo PDR o POD sospeso per morosità; con riferimento al medesimo Cliente siano stati eseguiti, da parte dell'Impresa di distribuzione, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del PDR, anche su PDR diverso da quello per cui si chiede l'accesso; pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore; iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali; mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la/e fornitura/e

e i servizi direttamente connessi; inefficacia del contratto di trasporto o del contratto di dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione RID specificato nella Richiesta di fornitura. Nei suddetti casi il Contratto, anche con riferimento ad una sola delle due forniture, potrà essere risolto dal Fornitore a tutti gli effetti di legge previa comunicazione al Cliente.

Art. 3 - DURATA, RECESSO, RISPENSAMENTO.

3.1 Il Contratto, avente decorrenza dal suo perfezionamento, ha la durata prevista nella Richiesta di fornitura e sarà automaticamente rinnovato per un uguale periodo, ad ogni successiva scadenza, salva disdetta almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza contrattuale da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi di cui al successivo art. 21 (Elezioni di domicilio).

3.2 I clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiore a 200.000 Smc/anno hanno comunque facoltà di recedere dal contratto ai sensi della delibera 144/07 AEEGSI e ss.mm.ii.. Il termine di preavviso per il recesso, da esercitarsi in qualsiasi momento mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui al successivo art. 21 (Elezioni di domicilio), è di un mese per i clienti finali domestici e per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiore a 200.000 Smc/anno. Nel caso il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura, il termine di preavviso è in ogni caso di un mese. Per il Fornitore il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento con il preavviso di 6 (sei) mesi. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il cliente finale domestico eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvarrà del nuovo esercente per l'intero della comunicazione.

3.3 Il recesso esercitato con inosservanza dei termini contrattualmente previsti darà luogo, alternativamente a scelta del Fornitore, alla prosecuzione del contratto o al pagamento a titolo di penale di un importo pari a 0,04 /mc o 0,015 /Kwh da applicare a tutti i volumi non prelevati fino al raggiungimento del volume annuo presunto e dichiarato nella Richiesta di fornitura. E' fatta salva la facoltà del Fornitore di agire giudizialmente per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

3.4 Tutti i consumi sino all'effettivo switching o alla sigillazione del contatore saranno fatturati al cliente.

3.5 Nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (CC), qualora la sottoscrizione sia avvenuta in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o mediante l'utilizzo di forme di comunicazione a distanza, il Cliente domestico potrà esercitare senza alcun onere né motivazione il diritto di ripensamento nel termine unificato di 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti, rispettivamente, dalla sottoscrizione della Richiesta di fornitura o dal ricevimento del contratto, se non contrattuale. Al riguardo si precisa che, fatta salva la prova contraria, il Contratto si presume ricevuto dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'inizio effettuato da parte del Fornitore. Il diritto di ripensamento può essere esercitato anche relativamente ad una delle due forniture. La volontà di recedere, entro il suddetto termine, dovrà essere comunicata per iscritto al Fornitore, ai recapiti di cui al successivo art. 21 (Elezioni di domicilio), anche a mezzo telegrama, posta elettronica o fax, purché segua lettera di conferma mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi.

3.6 La data di attivazione delle forniture è comunicata dal Fornitore mediante "Lettera di benvenuto" ed indicata con la prima bolletta e, in ogni caso, sarà subordinata alle regole tecniche amministrative del/del Distributore/i locale/i. La mancata attivazione entro i termini previsti di uno o di entrambe le forniture non potrà costituire motivo di risoluzione del contratto o di richiesta di risarcimento danni. In ogni caso l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas potranno avere inizio solo a condizione del buon esito della procedura di cambio del fornitore presso i Distributori locali competenti. Qualora lo switching non possa avere esecuzione il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed il relativo Contratto sarà da intendersi automaticamente risolto.

Art. 4 - REGISTRAZIONE.

4.1 I corrispettivi dovuti da una parte all'altra in forza del presente Contratto sono soggetti ad I.V.A. con conseguente registrazione del contratto solo in caso d'uso.

Art. 5 - ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI.

5.1 Il PDR e/o POD, muniti di misuratore, sono in regola con la normativa vigente ed idonei a consentire la fornitura, considerati anche i requisiti per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento e i requisiti tecnici vigenti. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non lo fossero o non lo fossero più, è onere del Cliente provvedere all'adeguamento entro il termine più breve. Sino all'adeguamento il Fornitore è liberato da ogni responsabilità per sospensione o interruzione della fornitura. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità dei apparecchi di misurazione presso i PDR e/o POD.

Art. 6 - GRUPPI DI MISURA.

6.1 I gruppi di misura ("GDM") che verranno utilizzati per la misurazione delle forniture oggetto del presente contratto saranno quelli attualmente esistenti presso i PDR e/o POD e di proprietà di terzi, quali il Distributore Locale. Il Cliente al quale sia fornito gas in media pressione o in bassa pressione e misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere che il GDM sia corredato di idoneo correttore omologato, con onere e spese a suo carico.

Art. 7 - ACCESSO E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA.

7.1 Il Cliente si obbliga a dare libero accesso ai gruppi di misura sia al Distributore Locale sia al Fornitore, e a comunicare richiesta ogni volta si renda necessario. Il Cliente è in ogni caso costituito in sede dei gruppi di misura e si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al Distributore Locale che ne sia proprietario, eventuali malfunctionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni. Nel caso in cui le alterazioni o danneggiamenti siano ad opera di terzi, il Cliente si obbliga a sporgere denuncia alle pubbliche autorità e a consegnare copia della denuncia al Fornitore su semplice richiesta. Il Cliente è tenuto a consentire al Fornitore e al Distributore di accedere anche al proprio impianto a valle allo scopo di effettuare verifica ove essi creassero interferenze con gli impianti a monte o con la fornitura.

Art. 8 - ERRORI DI MISURA.

8.1 Il Cliente ha diritto a far verificare in ogni momento l'esatta taratura dei gruppi, ma se essi fossero riscontrati privi di difetti di funzionamento, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi dovranno essere sostituiti a cura e spese del proprietario e la ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunctionamento verrà effettuata dal Distributore Locale competente (essendo a quest'ultimo demandata la responsabilità della misura da parte dell'AEEGSI), con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o in alternativa dal momento in cui è stata per la prima volta riscontrata. Se l'inattendibilità della misura è tale da rendere impossibile la correzione, la fatturazione avverrà sulla base del consumo realizzato in periodi analoghi precedenti, ed in ulteriore mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento ed in ogni caso secondo le disposizioni del Codice di Rete adottato dal Distributore locale ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera n. 108/06 del 6 giugno 2006 e ss.mm.ii..

Art. 9 - UTILIZZO DELLA FORNITURA.

9.1 La fornitura è utilizzata dal Cliente per uso proprio e non potranno essere ceduti a terzi, sotto qualsivoglia forma, l'energia elettrica e/o il gas oggetto della fornitura disciplinata dal contratto.

9.2 Per fornitura di energia elettrica sulle reti trifasi, il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva. L'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le parti per la relativa regolamentazione. Il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salva diversa specifica pattuizione scritta - a predisporre i circuiti alimentati da tale disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

9.3 Per le forniture di gas naturale dovrà essere rispettato l'uso indicato nella Richiesta di fornitura e nei modelli accise, IVA e dati catastali. Anche ai fini fiscali, si definiscono i seguenti usi del gas: a) uso domestico, cottura cibi e produzione acqua calda; b) uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo; c) usi civili diversi (ad es. riscaldamento centralizzato, attività commerciali); d) usi industriali ed equiparati (ad es. industrie, laboratori artigianali, aziende agricole, forni da pane, alberghi, ecc.); e) produzione energia elettrica (per autoconsumo o vendita); f) autorizzazione. Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione di propri impianti. Ai fini del calcolo dei consumi presunti di gas naturale verranno invece considerate le Categorie d'uso e le classi di prelievo definite dall' AEEGSI con delibera n. 229/2012/R/Gas, Allegato A (TISG) e ss.mm.ii.; nella Richiesta di fornitura sono indicati tali dati sulla base delle dichiarazioni effettuate dal Cliente in sede di sottoscrizione della presente richiesta. Qualora i dati derivanti dai consumi storici del Cliente comunicati al Fornitore dal Distributore Locale ("Dati del Distributore") differissero da quelli dichiarati nella Richiesta di fornitura, i Dati del Distributore avranno prevalenza ai fini contrattuali.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

10.1 Il presente contratto può essere ceduto dal Fornitore a terzi senza limitazioni, mentre da parte del Cliente nel solo caso di cessione di azienda o di ramo di azienda che importi la prosecuzione del rapporto con il cessionario. La cessione non libera il cedente dalle obbligazioni non perfettamente adempite e non libera il Cliente se il cessionario non abbia prestato idonee garanzie di solvibilità e corretto adempimento. La cessione va in ogni caso comunicata all'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il subentro sarà possibile solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto per ogni fornitura.

Art. 11 - MANDATI DI CONNESSIONE, TRASPORTO,DISPACCIAMENTO, RECESSO.

11.1 Il Cliente conferisce mandato esclusivo ed irrevocabile al Fornitore, senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 c.c., nell'interesse di entrambe le Parti e con facoltà di nominare mandatari con i medesimi poteri, a stipulare e gestire per suo conto, e se necessario in suo nome, i contratti di Dispacciamento, Trasmissione, Trasporto e Connessione. Per la parte relativa alla connessione i rapporti tra Cliente e Fornitore devono intendersi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, quelli relativi ad allacciamento, aumento di portata o di potenza, modifiche allacci, attivazioni, disattivazioni, ecc.. Per la gestione di ogni singola pratica per prestazioni di tipo diverso rispetto a quelle della mera fornitura del servizio, verrà addebitato un importo forfetario di 30,00 che potrà variare nel corso della durata contrattuale previa apposita comunicazione da parte del Fornitore al Cliente per il tramite della bolletta di fornitura. Con la firma della Richiesta di fornitura il Cliente recede dal contratto di gas naturale e/o energia elettrica in essere con terzi e conferisce mandato al Fornitore (AF Energia Srl) per effettuare tutte le operazioni necessarie al conseguimento all'attivazione (comunicazione della volontà di recesso, disdetta, richiesta dati mancanti, ecc.).

Art. 12 - MANDATO DI IMPORTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA.

12.1 Il Cliente, relativamente ai PDR oggetto della fornitura, si obbliga a conferire con separato atto, a semplice richiesta, mandato irrevocabile ed esclusivo senza rappresentanza e senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 c.c., per il tempo di vigenza del contratto al Fornitore o a soggetto da questi delegato affinché partecipi all'assegnazione di energia elettrica di produzione CIP 6, ovvero partecipi in Italia o all'estero ad aste e/o gare per l'approvvigionamento di energia elettrica e/o diritti d'importazione ed in generale ad ogni procedura per l'assegnazione di energia elettrica da parte di organismi istituzionali od operatori di settore. Il Cliente rinuncia per l'intera durata del contratto a concorrere in proprio a tali gare o procedure ed assume l'obbligo di fornire al mandatario tutti gli strumenti per l'adempimento del mandato.

Art. 13 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI.

13.1 Per le forniture di gas naturale, come previsto dalla delibera n. 69/09 dell'AEEGSI, "Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 168/04)" pubblicata nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2009, S.O. n. 164 e ss.mm.ii., la responsabilità della rilevazione dei consumi è posta in carico al Distributore locale che è tenuto quindi ad effettuare un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore: a) almeno una volta in ciascun anno civile, con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi, per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno; b) due tentativi di raccolta nell'anno civile per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi; c) almeno una volta al mese, con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi, per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno a esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5000 Smc/anno non dotati di gruppo di misura che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero, l'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione. Al fine di determinare gli standard metri cubi transitati e in assenza di correttore elettronico PTZ di conversione, ai sensi della delibera AEEGSI n. 69/09, verrà applicato il coefficiente C specifico della località in cui è ubicato il punto di misura e comunicato al Fornitore dal Distributore Locale.

13.2 Per la fornitura di energia elettrica, come previsto dall'Allegato B alla Delibera ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii., recante "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica" (TIME) la responsabilità della rilevazione dei consumi è posta in carico al Distributore Locale che è tenuto: 1) con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce serali, ad effettuare la raccolta delle misure mensilmente; 2) con riferimento ai punti di prelievo trattati (monorari), ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,6 kW, b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

13.3 Il Cliente potrà effettuare mensilmente la lettura delle forniture tra il terzo giorno lavorativo e il primo giorno lavorativo del mese successivo secondo le seguenti modalità: a) via web nell'apposita sezione dedicata all'autolettura; b) tramite il numero verde gratuito (800 00 00 00) via fax. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione. Qualora il Cliente non comunicasse al Fornitore il consumo rilevato in sede di autolettura o non venga rilevata la lettura effettiva, verrà addebitato il consumo stimato calcolato secondo il profilo di rilevazione indicato dal Distributore Locale. L'attribuzione dei consumi di energia elettrica avverrà sulla base dell'autolettura, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di modificare, in ragione delle proprie esigenze organizzative, i termini entro cui devono avvenire le autoletture, comunicando a dette comunicazione al Cliente con le modalità previste nei successivi art. 21 (Elezioni di domicilio) e 24 (Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e facoltà di recesso del cliente).

Art. 14 - GARANZIE.

14.1 Con la sottoscrizione del contratto il Cliente si impegna a costituire un deposito cauzionale a garanzia dei prelievi effettuati secondo le seguenti modalità per singolo POD o PDR: a) per i punti di riconsegna nella titolarità di Clienti Domestici ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa annua ai sensi della delibera ARG/gas 88/09 del 06.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni: 35,00, per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; 77,00, per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; il valore di una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte, per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno; b) per tutti gli altri punti di riconsegna: 30,00, per i Clienti con consumo inferiore a 500 Smc/anno; 66,00, per i Clienti con consumo fino a 1.500 Smc/anno; 150,00, per i Clienti con consumo fino a 2.500 Smc/anno; 300,00, per i Clienti con consumo fino a 5.000 Smc/anno; il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.

14.2 Il deposito cauzionale ai sensi delle precedenti lettere a) e b) può essere omesso qualora il Cliente sottoscriva la modalità di pagamento R.I.D.. E' facoltà del Cliente presentare, in alternativa al deposito cauzionale, una fidejussione bancaria a prima richiesta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto. Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente potrà incamerare il deposito cauzionale o escutere la garanzia sino a concorrenza dei propri crediti. In questo caso, il Cliente è tenuto a restituire il deposito cauzionale o contrarre una nuova fidejussione per l'intero ammontare entro il termine di 15 giorni. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente uno o più adeguamenti del deposito cauzionale ove nel corso del rapporto di fornitura il prezzo della materia prima subisca un incremento superiore al 10% rispetto a quello in essere al momento della sottoscrizione della Richiesta di fornitura e/o ove i consumi effettivamente realizzati dal Cliente superino di oltre il 20% quelli dichiarati nella stessa Richiesta. Il deposito cauzionale è da ritenersi infruttifero e verrà restituito al Cliente alla cessazione della somministrazione, dopo che il Cliente stesso avrà provveduto al pagamento di tutti gli eventuali sospesi nei confronti del Fornitore, maggiorati degli interessi legali eventualmente maturati. Il Cliente finale precedentemente fornito, quanto all'energia elettrica, dall'esercente la salvaguardia è edotto che, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A alla del. 4/08 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" pubblicata in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, S.O. n. 49 ss.mm.ii. il Fornitore è obbligato a formulare al venditore uscente una proposta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle due ultime fatture emesse e relative al precedente rapporto di fornitura; quale conseguenza, in caso di accettazione da parte del venditore uscente il Fornitore potrà chiedere l'adeguamento della fidejussione eventualmente richiesta sino all'estinzione del debito pregresso.

Art. 15 - CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE DELLA FORNITURA.

15.1 Il Cliente approva ed accetta, dopo attento esame, l'offerta economica del mercato libero proposta nell'Allegato a) "Condizioni economiche gas" e/o nell'Allegato b) "Condizioni economiche energia elettrica", obbligandosi a pagare al Fornitore per le forniture eseguite, i prezzi finali rispettivamente risultanti dai predetti Allegato a), Allegato b). Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A alla delibera 4/08, il Fornitore abbia acquistato il credito del venditore uscente, esporrà la relativa voce per l'importo corrisposto ai sensi dell'art. 8.6 del medesimo allegato A nella prima fattura utile, notificando immediatamente al cliente l'avvenuta cessione del credito. Il Cliente precedentemente fornito dall'esercente la salvaguardia è obbligato ad informarsi presso il Fornitore dell'assenza di cessioni di credito prima di pagare le ultime due fatture del venditore uscente. Ogni onere fiscale di legge compete al Cliente e verrà esposto dal Fornitore in fattura con voce separata. Le eventuali agevolazioni verranno concesse a decorrere dalla data di richiesta convenzionalmente stabilita nella data di protocollo aziendale del Fornitore.

La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. E' a carico di tutti i clienti elettrici.

Art. 16 - PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE.

16.1 La fatturazione avverrà, separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale, con cadenza mensile. Per importi inferiori a 20,00 il pagamento verrà sospeso e addebitato nella bolletta successiva. Il conguaglio sui consumi avverrà, per la fornitura di energia elettrica, sulla prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore Locale; per la fornitura di gas naturale avverrà sulla prima fattura utile successiva alla ricezione della lettura effettiva da parte del Cliente o della lettura del GDM da parte del Distributore Locale o di operatori di aziende esterne all'uso dallo stesso incaricate. La prima fattura di inizio fornitura potrà essere di solo acconto e l'importo sarà quindi forfetario. Nel caso in cui presso il POD di energia elettrica non sia installato un misuratore digitale orario, la fatturazione sarà di tipo mono-orario secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato; nel caso invece vi fosse un contatore atto a rilevare i consumi per fasce orarie o venisse installato in corso dell'esecuzione del contratto di fornitura, il Fornitore emerterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione "Peak – Off Peak" come descritto in Allegato b) "Condizioni economiche energia elettrica". In difetto di autolettura o di tempestiva comunicazione al Fornitore della lettura secondo quanto previsto al precedente art. 13 (Rilevazione dei consumi), la fatturazione avverrà sulla base del programma di prelievo comunicato ad AF Energia ovvero in base a quanto previsto al precedente art. 13 (Rilevazione dei consumi). Per forniture di gas naturale con GDM non corredato del correttore di cui all'art. 6 (Gruppi di misura), il Fornitore applicherà il coefficiente C specifico della località di appartenenza del punto di riconsegna, così come stabilito dalla delibera AEEGSI n. 69/09 ss.mm.ii..

Art. 17 - PAGAMENTO.

17.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura e sono ammessi pagamenti rateali solo nei casi previsti dalla delibera n. 229/01 ss.mm.ii. Il pagamento dell'importo dovrà essere effettuato dal Cliente entro e non oltre il termine di scadenza indicato in fattura.

17.2 Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fattura di fornitura che di interessi di mora.

Art. 18 - RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.

18.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l'interesse di mora al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea – BCE aumentato di 3,5 (tre virgola cinque punti) percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento, salvo diversi accordi espressamente sottoscritti nell'Allegato a) "Condizioni economiche gas" e/o nell'Allegato b) "Condizioni economiche energia elettrica"; inoltre, per i contratti che riguardano le Imprese, i Professionisti e la Pubblica Amministrazione, in caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l'interesse di mora

Gentile cliente,

la ringraziamo per aver scelto A.F. Energia quale suo fornitore di gas naturale ed energia elettrica. Evidenziamo di seguito i vantaggi di cui potrà beneficiare da subito ed alcune informazioni utili per usufruire dei servizi che A.F. Energia mette a sua disposizione.

Risparmio immediato sulla sua bolletta: prezzi costantemente aggiornati rispetto all'andamento del mercato. I parametri economici della proposta da lei sottoscritta sono quelli riportati nell'allegato A "Condizioni economiche gas" e nell'allegato B "Condizioni economiche energia elettrica".

Disdetta al vecchio fornitore: il passaggio ad A.F. Energia non comporta nessun costo. Sarà cura di A.F. Energia inoltrare la richiesta di disdetta presso l'attuale fornitore, senza alcuna spesa aggiuntiva: in sintesi, per entrambe le forniture non cambia nulla: non serve cambiare il contatore o modificare l'impianto. La sicurezza ed il pronto intervento, nonché l'erogazione del servizio rimangono immutati.

Controllare i propri consumi: verifica costante dei propri consumi di gas naturale tramite l'autolettura del contatore (leggendo solo i numeri neri). Si pagheranno solo gli effettivi metri cubi consumati ed A.F. Energia provvederà ad inviare fattura con cadenza mensile, al fine di evitare ingiustificati conguagli.

Il Distributore locale effettuerà il tentativo di raccolta dei consumi direttamente, secondo le seguenti modalità:

Consumo Annuo (Smc/anno)	Periodo rilevante	Obblighi di lettura n. tentativi raccolta:
≤ 500	Un anno	1 all'anno
≤ 500 ≤ 1500	aprile-ottobre e novembre-marzo	2 all'anno
>1500 ≤ 5000	novembre-gennaio, febbraio-aprile e maggio-ottobre	3 all'anno
>5000	Un mese	1 mensile

La fatturazione avviene sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura effettuata dal Distributore o tramite l'autolettura del Cliente. Nel periodo, che intercorre tra una lettura e quella successiva, la fatturazione può anche avvenire in relazione ai consumi presunti: la stima dei consumi si basa sui volumi annui presunti comunicati dal Distributore locale e associati al profilo di prelievo standard definito dall'AEEGSI per la tipologia d'utenza.

A.F. Energia le chiede gentilmente di comunicare l'autolettura entro gli ultimi tre giorni lavorativi del mese ed il secondo giorno del mese successivo tramite una delle seguenti modalità:

Area Clienti disponibile nel nostro sito www.afenergia.it, tramite numero verde al numero 800.439.995, via e-mail all'indirizzo: letture@afenergia.it o a mezzo fax al n. 049 9933455.

Periodicità delle bollette: la bolletta verrà inviata ogni mese, allo scopo di diluire meglio i pagamenti, soprattutto dei consumi invernali e, nel caso fosse inferiore a € 20,00, il pagamento verrà sospeso e richiesto accorpandolo alla bolletta successiva.

Inizio della nuova fornitura: le forniture di gas ed energia elettrica di A.F. Energia avranno inizio non appena le condizioni tecnico giuridiche lo consentiranno e comunque sempre in linea con le disposizioni in materia di recesso e passaggio da un fornitore all'altro, come previsto da AEEGSI. Durante la fase di passaggio l'erogazione del gas e dell'energia elettrica non mancheranno mai.

Pronto intervento e assicurazione: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha stabilito che l'impianto, fino al contatore compreso, è gestito dal Distributore locale. Esso è responsabile della manutenzione degli impianti, fino all'uscita del gas dal contatore. In caso di fughe o mancanza di gas, o di ogni altra richiesta di pronto intervento, il cliente dovrà contattare il numero telefonico indicato in bolletta e sarà il Distributore locale ad intervenire con i propri tecnici qualificati.

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it Un documento di consultazione è inoltre disponibile alla pagina http://www.autorita.energia.it/docs/dc/dc_assicurazione_gas.htm. Per informazioni in merito ai sinistri, relativi al contratto di assicurazione, contattare il numero verde (800 92 92 86) e l'indirizzo di posta elettronica (assigas@cig.it) attivati dal Comitato Italiano Gas (CIG) o consultare il sito alla pagina www.cig.it/assicurazione.

Modalità di pagamento: potrà scegliere tra: domiciliazione bancaria o postale, bollettino postale, CBILL. Nell'area clienti del nostro sito web è possibile richiedere autonomamente la domiciliazione bancaria, previa registrazione sul portale, ed invio del modello compilato, allegando un documento di identità in corso di validità.

Applicazione imposta di consumo agevolata (per utenze business): Per tutte le attività commerciali aventi diritto, l'aliquota "uso combustione per usi industriali" e relativa aliquota ridotta per l'addizionale regionale, riconducibile ai consumi di gas naturale, sarà applicata a seguito di presentazione dell'istanza (allegato C) che dovrà essere compilata, allegando una visura camerale recente e documento di identità in corso di validità.

Applicazione IVA 10% per uso manifatturiero (gas e/o energia elettrica) o per uso domestico (energia elettrica per condomini): Verrà applicata l'aliquota ridotta a seguito della presentazione dell'istanza da parte dell'avente diritto. Il modello dell'istanza è reperibile nell'area clienti del

Informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e sul risparmio energetico: Con riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, si riportano di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Fonti Primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano, come pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da A.F. Energia Srl.

	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa.		Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano.	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2015
Fonti primarie utilizzate:	%	%	%	%
- Fonti rinnovabili	34,65	26,83	43,10	41,60
- Carbone	21,51	24,44	19,00	19,60
- Gas naturale	35,29	37,33	28,60	29,30
- Prodotti petroliferi	1,14	1,64	1,00	1,30
- Nucleare	2,86	5,83	4,60	5,10
- Altre fonti	4,55	3,93	3,70	3,10

Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi del Gse e di Terna, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Ispra, individuano e indicano sui propri siti Internet i principali riferimenti, compresi documenti, siti Internet o numeri verdi di istituzioni qualificate, recanti informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico.

Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi, rispettivamente, del Gse e di Ispra, sviluppano e diffondono i risultati di studi volti alla valutazione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tiene conto anche dell'«analisi del ciclo di vita» e dei «costi esterni».

Indennizzi automatici: In caso di mancato rispetto da parte di A.F. Energia delle disposizioni previste dall'AEEGSI per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità in caso di:

- mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
- mancato rispetto del termine massimo previsto dall'AEEGSI (riportato nell'informativa sopra) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora A.F. Energia non sia in grado di documentare la data di invio;
- mancato rispetto del termine minimo previsto dall'AEEGSI (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Ulteriori informazioni: troverà nel ns. sito internet www.afenergia.it pubblicato il Glossario e la Guida alla lettura, al fine di rendere trasparenti i documenti di fatturazione nonché le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità di A.F. Energia.

Contatti diretti con A.F. Energia: troverà nel retro del presente contratto tutte le informazioni utili per contattarci.